

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

TEL 0322 998103 – FAX 0322 998206

ORDINANZA N. 4/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie, fronde e rovi verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi di illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;
- Numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche versano in condizione di abbandono.

Accertata la presenza, lungo vari tratti della rete viaria pubblica, di siepi, arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale o rami sporgenti che si protendono sulla sede stradale, invadendola o creando ostacolo alla visibilità della segnaletica e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento o neve.

Considerata la responsabilità imputabile alla Pubblica Amministrazione titolare delle strade di pubblico transito qualora non procedesse all'eliminazione delle situazioni anomale e pericolose per l'incolumità degli utenti.

Visto l'art. 823 C.C. ai sensi del quale spetta all'autorità amministrativa provvedere alla tutela dei beni del demanio pubblico procedendo in via amministrativa nonché valendosi dei mezzi ordinari di difesa della proprietà e del possesso, anche dei luoghi, senza necessariamente far ricorso all'autorità giudiziaria.

Visti gli artt. 892 e seguenti del C.C., in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini.

Visti:

- gli artt. 5, 14, 16, 17, 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 e s. m. e i., che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali della strada;
- gli artt. 25, 26, 27, 70, 71 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Visto l'art. 3 punto 46) del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992, per "Sede Stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

Visto e richiamato il codice della Strada D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 e in particolare:

- L'art. 16 che regola le modalità e gli obblighi circa le distanze da osservare per l'impianto di alberi, siepi vive, piantagioni, ecc... in prossimità delle strade, come precisato dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

- L'art. 18 comma 4 che recita: “Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione”;
 - L'art. 29 che testualmente dispone:
1. **I proprietari confinanti hanno l'obbligo** di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e **di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie.**
 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 a € 694,00.
 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Considerato che la presenza di vegetazione incolta, con l'avanzare della stagione estiva e la presenza di elevate temperature ambientali, potrebbe divenire fonte di innesco per pericolosi incendi.

Visto che la presenza di terreni incolti confinanti con abitazioni costituisce un ottimo habitat per topi, ratti, serpenti, insetti ed altri animali; che tale circostanza, se non controllata, può essere causa di inconvenienti igienici e che il relativo controllo si attua soprattutto garantendo la pulizia costante e considerato che l'art 19 del Regolamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 12/2020) prevede testualmente: i proprietari di fondi non edificati devono “conservarli costantemente liberi dalla formazione di vegetazione spontanea che possa creare ostacolo o disturbo al transito pedonale e/o alla circolazione veicolare, nonché condizioni pregiudizievoli per la salute o l'igiene pubblica” e “mantenerli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi”.

Considerato che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, delle infrastrutture e degli impianti vari di pubblico servizio presenti sul territorio comunale.

Accertato che i proprietari dei terreni e delle aree ove vi è presenza di piantagioni, siepi e/o vegetazione varia sono responsabili delle violazioni alle norme precedentemente menzionate.

Ravvisata la sussistenza delle condizioni di necessità e urgenza di provvedere in merito a quanto descritto.

Visto il D.M. (interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto atto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa.

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e/o di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico di:

- **Provvedere** a potare e/o tagliare le siepi o i rami di alberi e/o altre essenze arboree prospicienti il confine stradale e che nascondono la segnaletica e/o pali della pubblica illuminazione, in modo che non arrechino ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la piena visibilità della sede stradale;
- **Verificare** lo stato vegetativo delle piante ad alto fusto che in proiezione possono interessare la strada in caso di schianto, provvedendo se nel caso, al loro abbattimento ed alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi **e comunque in modo da garantire una fascia di rispetto minima dal confine stradale, di almeno 3 (tre) metri libera da piantagioni da arbusti e fronde;**
- **Provvedere** alla pulizia e alla regolare manutenzione delle aree medesime, mediante la rimozione di vegetazione incolta, erbacce, sterpaglie e simili e al costante mantenimento dello stato di pulizia e di decoro delle aree medesime poste a distanza inferiore a quella del suddetto art. del C.C e quindi non regolamentari nel rispetto della vigente normativa in materia;
- **Eseguire** la pulizia dei fossi laterali alle strade, rivi cunette e ripe invasi dal terreno;
- **Rimuovere** immediatamente dalla sede stradale e sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi.

PER L'ANNO 2026 IL TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E' DA CONSIDERARSI ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA

PER GLI ANNI SUCCESSIVI TALE ORDINANZA E' DA RITENERSI PERIODICA ED OBBLIGATORIA OGNI QUALVOLTA NE SUSSISTANO LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

AVVERTE

Tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e/o di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico che per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:

1. Abbattimento di tutte le piante esistenti, ivi comprese quelle arbustive insistenti nella fascia di rispetto stradale, ad eccezione di quelle protette per le quali dovrà essere effettuata specifica ordinanza sindacale qualora ritenuta di pericolo per la pubblica incolumità (art. 54 del D. Lgs. 267/2000);
2. Rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. L'esecuzione dei lavori, qualora compromettano la viabilità, dovranno essere concordati con l'Ente proprietario o gestore della strada al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
4. I lavori di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopo di che, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale, previa informazione alla Prefettura e l'emissione di Ordinanza sindacale, potrà provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o parte di essi, qualora ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;

5. Resta nelle facoltà dell'Ente proprietario della strada, di concerto con il Comune, addebitare ai proprietari e tenutari dei terreni le relative spese eventualmente trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;
6. Fatta salva ogni azione al riguardo, indipendentemente dagli interventi di cui al precedente punto 4 effettuati dall'Amministrazione Comunale, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace a sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista (da € 173,00 a € 694,00);
7. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente ordinanza;
8. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D. Lgs. N. 285/1992 e s.m.i. e art. 21 del DPR n. 495/1992 e s.m.i. per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale.

RICORDA E COMUNICA CHE

- Successivamente all'esecuzione d'ufficio, a seguito dell'inadempienza dei proprietari o tenutari, sarà facoltà dell'ente proprietario della viabilità applicare le sanzioni amministrative a norma della legge (C.d.S.) e lasciare impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 del C.P.);
- La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet e affissione all'albo pretorio del Comune e diffusa sul territorio comunale affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.
- Gli agenti di Polizia Locale e quelli delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg, dalla data di pubblicazione all'albo del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ai sensi della legge n. 1034 del 06/12/1971, oppure in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.

Ameno, 12/03/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Daniele Panza